

=====
agenzia mensile di informazione sulle
iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione via XII Gennaro, 9 - 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo
Pubblicità inferiore al 70%

UNIVERSITA'
DEMOCRATICA

Aprile 1990
Anno VII n. 67

=====
IN QUESTO NUMERO =====

| | |
|---|----|
| = Documento dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari del 6 aprile 1990 | 2 |
| = La commissione affari costituzionalmente accademici ancora una volta contro i ricercatori | 3 |
| = E la commissione cultura ratifica | 3 |
| = Le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari sulla legge di "riforma degli ordinamenti didattici"..... | 4 |
| = Contro tutte le lobbies | 5 |
| = Il testo approvato della "Riforma degli ordinamenti didattici" | 6 |
| = Audizione della delegazione dell'Assemblea nazionale da parte della commissione istruzione del Senato..... | 9 |
| = CNST. Ruberti "assicura la presenza di tutte le componenti ideologiche e culturali" | 10 |
| = Intervento di Paola Mura al CUN | 11 |
| = I rappresentanti dei ricercatori nel consiglio di amministrazione dell'università di Palermo si dimettono | 12 |
| = Il senato accademico di Siena soprassedie sull'art. 16 della "168" | 13 |
| = Prossime riunioni del CUN | 13 |
| = Informazioni per posta elettronica | 13 |
| = Errata corrige | 13 |
| = Venerdì 11 maggio 1990 Assemblea nazionale dei ricercatori | 14 |
| = Giovedì 10 maggio 1990 Segreteria dell'Assemblea nazionale | 14 |

=====

DOCUMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI TENUTASI A ROMA IL 6 APRILE 1990

Va avanti il progetto di controriforma dell'Università. La commissione cultura della Camera ha approvato tutti gli articoli della " riforma degli ordinamenti didattici ". La votazione finale della legge è prevista per la prossima settimana, dopo i pareri delle commissioni affari costituzionali e bilancio.

L'Assemblea ribadisce il giudizio nettamente negativo sugli articoli approvati in quanto essi prevedono :

- l'introduzione del diploma universitario che, non essendo rigorosamente "in serie" e senza un reale diritto allo studio, costituisce una laurea di serie B;
- la "riforma" del CUN che, invece di diventare l'organo di autogoverno dell'Università, è ridotto a un ruolo meramente consultivo, controllato dagli ordinari che contano anche con la presenza di dieci rappresentanti della conferenza dei rettori (organismo che è stato in prima linea contro il movimento degli studenti e a difesa del progetto di controriforma) e di cinque membri indicati dal CNEL che ha sempre scelto professori ordinari, espressione della lottizzazione dei sindacati, della confindustria e della confagricoltura. La definizione della presenza in questo organismo dei ricercatori e degli associati è delegata al ministro;
- la titolarità dell'insegnamento è mantenuta per gli attuali professori e così si impedisce per anni una vera riforma della didattica, con un maggiore e migliore impiego dei professori e dei ricercatori;
- ai ricercatori non viene riconosciuto il ruolo docente e in questo modo le maggiori attività che vengono previste per essi si configurano solo come un maggior carico didattico.

La commissione ha bocciato un emendamento proposto dall'Assemblea nazionale dei ricercatori che prevedeva nel Consiglio di Corso di Laurea la presenza di tutti i ricercatori e la presenza degli studenti nella misura di almeno un terzo degli aventi diritto;

L'Assemblea nazionale dei ricercatori ribadisce i punti centrali per la riforma democratica dell'Università:

1. La presenza paritetica in tutti gli organismi nazionali e di ateneo di tutti le componenti (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti).
2. L'organico unico della docenza articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori), con uguali mansioni e con passaggio da una fascia all'altra attraverso un giudizio di idoneità nazionale sull'attività svolta senza numero predeterminato di posti. L'organico complessivo va aumentato ad almeno sessantamila unità. L'età pensionabile deve essere uguale per le tre fasce docenti. Il rapporto fra il trattamento economico dei ricercatori e quello degli associati deve essere pari al rapporto fra il trattamento economico dei professori associati e quello degli ordinari. L'elettorato passivo deve essere esteso ai ricercatori. Non deve essere prevista alcuna forma di reclutamento precario.
3. L'attività dei comitati che distribuiscono i fondi di ricerca deve essere pubblica. I risultati delle ricerche devono essere pubblici e di proprietà pubblica e almeno il cinquanta per cento dei finanziamenti esterni deve essere riservato all'attività didattica e di ricerca di base. I finanziamenti pubblici devono essere tali da rendere reale l'autonomia dai finanziamenti e dagli interessi privati.

La versione completa della piattaforma dell'Assemblea nazionale è riportata in "Università Democratica", marzo 1990, n° 66, pp. 4 - 7.

L'Assemblea nazionale dei ricercatori chiede a tutti i deputati di firmare per togliere la sede legislativa alla commissione cultura della Camera per la discussione della "riforma degli ordinamenti didattici"; ciò per non espropriare l'aula dalla possibilità di discutere e decidere e per consentire al mondo universitario di esprimersi sui contenuti approvati in commissione. Si invita, in particolare, chi ha già firmato per togliere la sede legislativa a mantenere un comportamento coerente e a non cedere agli interessi dei potenti baroni.

L'Assemblea nazionale dei ricercatori ribadisce la sua richiesta (avanzata anche dal movimento degli studenti e da numerosi organi accademici) di abrogazione dell'art. 16 della "168". La composizione degli organi degli atenei deve essere democratica e deve essere decisa da una legge. Si chiede al Parlamento di decidere immediatamente in tal senso e, in caso contrario, si chiede al governo di abrogare l'art. 16 con un decreto legge. In ogni caso si chiede ai senati accademici di non dare applicazione al detto articolo. Bisogna impedire che negli atenei prevalgano gli interessi dei gruppi di potere locale e per questo occorre una forte e tempestiva mobilitazione di tutte le componenti universitarie per l'abrogazione dell'art. 16.

L'Assemblea nazionale dei ricercatori conferma lo stato di agitazione della categoria e invita le varie sedi a promuovere iniziative di lotta. Si invitano i ricercatori a promuovere anche assemblee intercategoriale per informare tutti su quanto sta accadendo in Parlamento e sull'urgenza di una lotta per l'abrogazione dell'art. 16. E' necessario, inoltre, incontrare i parlamentari della propria circoscrizione per illustrare loro le posizioni e le richieste dei ricercatori.

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori è incaricato di indire scadenze nazionali di lotta sulla base degli sviluppi della situazione.

La prossima Assemblea nazionale dei ricercatori si terrà venerdì 11 maggio 1990 alle 10,00 a Roma (Geologia).

La segreteria dell'Assemblea nazionale è convocata per giovedì 10 maggio 1990 alle ore 17,30 a Roma (Geologia). E' necessaria la presenza di almeno un ricercatore per sede.

LA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALMENTE ACCADEMICI ANCORA UNA VOLTA CONTRO I RICERCATORI

La commissione Affari costituzionali della Camera il 10 aprile 1990 ha espresso il prescritto parere sugli articoli della legge di "Riforma degli ordinamenti didattici" approvata dalla Commissione cultura. Per non smentirsi, i professori ordinari che "fanno" commissione si sono espressi contro i ricercatori. Labriola è professore ordinario-Psi, Ferrara è professore ordinario-Pci, Buonocore è professore ordinario-Dc.

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 aprile 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Intervengono i ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Antonio Ruberti, e di grazia e giustizia, Giuliano Vassalli.

Il Presidente Silvano LABRIOLA

In ordine all'emendamento 11.29 del relatore, manifesta riserve sulla disposizione di cui al comma 5, laddove prevede che le supplenze possano essere conferite a professori di ruolo o a ricercatori confermati; poiché infatti non si può prevedere una parità di trattamento nel conferimento delle supplenze stesse tra chi è risultato vincitore di un concorso e chi invece non lo ha sostenuto, occorrerebbe almeno stabilire un criterio di priorità a favore dei professori di ruolo.

Il deputato Giovanni FERRARA ritiene necessario prevedere che i professori di

ruolo facciano fronte alle esigenze del loro incarico, tenendo un maggior numero di corsi, come accade in altre università europee, e garantendo così un livello di insegnamento adeguato per gli studenti.

Avendo il deputato Vincenzo BUONOCORE rilevato che effettivamente il comma 5 dell'emendamento 11.29 pone su un piano di parità nel conferimento delle supplenze i professori di ruolo e i ricercatori confermati, il deputato Giovanni FERRARA chiede al ministro Ruberti se non ritenga possibile prendere in considerazione in questa sede la previsione dell'obbligo per i professori di ruolo di esercitare l'attività didattica, senza che si debba demandarla ad altri.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, rilevato che la questione posta dal deputato Ferrara attiene al merito del provvedimento, ribadisce che sul piano della legittimità costituzionale si pone il problema di attribuire la priorità nel conferimento

delle supplenze ai professori di ruolo, anche perché la questione attiene allo svolgimento di corsi ufficiali, che costituiscono la prestazione principale delle università. In proposito, rileva inoltre che le supplenze vengono conferite dai consigli di facoltà allargati, anche se è pur vero che in alcune sedi il comportamento di alcuni professori di ruolo può far anche dubitare della loro idoneità allo svolgimento delle funzioni.

Dopo che il deputato Vincenzo BUONOCORE ha osservato che in alcune sedi il numero dei professori di prima e seconda fascia non consente di far fronte a tutte le esigenze, il Presidente Silvano LABRIOLA, osservando che l'emendamento 11.29 regola le supplenze al di là di quanto previsto dalla legge n. 382, ribadisce che in caso di concorrenza di domande di supplenza il consiglio di facoltà debba preferire professori di ruolo.

Propone quindi di esprimere parere favorevole, con la condizione prima indicata, all'emendamento 11.29 del relatore

E LA COMMISSIONE CULTURA RATIFICA

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 12 aprile 1990, ore 9. — Presidenza del Vicepresidente Bianca GELLI, indi del Presidente Mauro SEPPIA. — Interviene il ministro per l'università, la ricerca scientifica e tecnologica, Antonio Ruberti.

Il relatore Giancarlo TESINI, per ottemperare alle condizioni poste nei pareri delle Commissioni I e V, presenta i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 11.29 aggiungere al 5° comma, dopo le parole: ovvero di altra Università. le seguenti: Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare di cui all'articolo 13 della presente legge, va data preferenza, da parte del Consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori.

0. 11. 29. 50.

Il deputato Gianni MATTIOLI si dichiara contrario al subemendamento del relatore 0.11.29.50, contestando in particolare la competenza della I Commissione ad esprimere rilievi che riguardino anche il merito.

Il deputato Adriana POLI BORTONE, nel concordare con la valutazione del deputato Mattioli, ritiene che in caso di accoglimento del subemendamento 0.11.29.50 verrebbero ad essere disciplinate modalità contrastanti nelle attribuzioni delle supplenze, con il serio rischio di varare una norma dal contenuto decisamente confuso.

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che quando, nella seduta di ieri, la Commissione ha deliberato di chiedere il riesame del parere della I Commissione, tale problema non è stato indicato; pertanto, la Commissione non può che adeguarsi a tale condizione, pena la rimessione in Aula, a termini di Regolamento, del provvedimento.

Il deputato Gianni TAMINO condivide i rilievi espressi dai colleghi che l'hanno preceduto in ordine alla condizione posta dalla I Commissione, la quale non di rado oltrepassa le competenze che le sono attribuite dal Regolamento, con il rischio di ledere l'autonomia delle Commissioni di merito.

Il deputato Sergio SOAVE associandosi alle osservazioni formulate dai depu-

tati intervenuti, ritiene che la condizione espressa dalla I Commissione oltre che discutibile per quanto riguarda la competenza, sostanzia altresì una precisazione inutile, rispondente probabilmente ad allarmi eccessivi ed ingiustificati. D'altra parte, come evidenziato dal deputato Poli Bortone, si rischia di determinare una disciplina non chiara per quanto riguarda i criteri per l'attribuzione delle supplenze.

Il Presidente Mauro SEPPIA premesso che i rilievi formulati sulla competenza in sede consultiva della I Commissione concernono un problema delicato che non può essere affrontato in questa sede, ritiene nel merito che la condizione posta rappresenti una precisazione essenzialmente pleonastica.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica Antonio RUBERTI sottolinea che la disciplina dell'articolo 11 è in realtà chiara: ai fini della scelta dei soggetti cui attribuire le supplenze il criterio è indubbiamente più restrittivo, mentre ai fini del reperimento dei soggetti a cui affidare tale incarico si è adottato un criterio più estensivo.

La Commissione approva quindi, favorevole il Governo, il subemendamento 0.11.29.50.

LE DICHIARAZIONI DI VOTO DEI GRUPPI SULLA LEGGE DI "RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI"

Prima delle dichiarazioni di voto tutti hanno presentato ordini del giorno per "impegnare il governo" a fare questo e quest'altro. La solita sfilza di ordini del giorno privi di qualsiasi valore concreto.

Ma che senso ha "impegnare il governo" su materie che la commissione stessa poteva affrontare direttamente e molto concretamente, con valore immediato e certo, votando specifici articoli o commi all'interno della legge?

Gli ordini del giorno possono avere "valore" solo per chi li ha presentati i quali possono andare in giro dicendo di avere ottenuto qualcosa. Tale "valore" aumenta alla vigilia di scadenze elettorali.

(Arnaboldi-Dp, Bruni-Pri, Casati-Dc, De Julio-Sin. Ind., Mattioli-Verdi 'Sole che ride', Poli Bortone-Msi, Savino-Psi, Soave-Pci, Tamino-Verdi Arcobaleno)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 19 aprile 1990, ore 14,40. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA, indi del Vicepresidente Costante PORTATA-DINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Giuliano Zoso.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali sul provvedimento.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che i deputati Arnaboldi, Giovanni Bruni e Poli Bortone hanno chiesto di essere autorizzati a consegnare agli stenografi il testo delle loro dichiarazioni di voto, ai fini della pubblicazione dei loro interventi in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Ritene di poter senz'altro accogliere tale richiesta, del resto preannunciata nell'Ufficio di Presidenza di ieri.

Il deputato Gianni MATTIOLI, a conclusione del lungo iter del testo unificato, annuncia il voto contrario del gruppo verde giacché non sono stati recepiti alcuni miglioramenti qualificanti che il suo gruppo aveva proposto.

Tale testo si presenta infatti insufficiente rispetto agli ambiziosi obiettivi che si era proposto: aggiornare gli ordinamenti universitari italiani a quelli europei e combattere la mortalità universitaria. In realtà, mancano i necessari strumenti di carattere didattico per perseguire tali obiettivi.

Indubbiamente importante è la previsione della figura del diploma intermedio che peraltro, non risulta legata ad una necessaria ispezione del mercato del lavoro che dia conto della reale domanda esistente.

Un approfondimento insufficiente si è svolto altresì per quanto riguarda la figura del docente unico, mentre non può non ribadire le sue critiche all'attuale struttura concorsuale che costituisce uno degli ostacoli principali ad un'effettiva moralizzazione della vita universitaria.

Non può per altro non riconoscere che, grazie anche all'azione del movimento studentesco che ha richiamato l'attenzione sulle carenze esistenti nell'università, alcuni elementi positivi sono stati recepiti nel testo, quali ad esempio il servizio di tutorato, l'eliminazione della titolarità della cattedra e lo sdoppiamento

dei corsi. Purtroppo, i motivi di insoddisfazione sopra ricordati sono senz'altro prevalenti: di qui il voto contrario del suo gruppo.

Il deputato Gianni TAMINO esprime il giudizio negativo non soltanto sul provvedimento in esame, ma anche sul complesso dei provvedimenti ad esso legati, che stanno prefigurando una nuova fisionomia dell'università del tutto inadeguata ai bisogni reali, vanificando le attese di partecipazione studentesca ed accentuando lo stato di dipendenza dal mondo industriale.

Se su alcuni punti vi sono stati dei miglioramenti, ciò non altera il giudizio fortemente critico sul disegno complessivo di riassetto dell'Università. Nel testo in esame infatti permangono alcune forti ambiguità: sul ruolo reale del diploma universitario, sulle scuole di specializzazione per gli insegnanti delle scuole superiori, sulla composizione del CUN ed infine sul ruolo dei ricercatori, che risulta tuttora indefinito, con la prospettiva di aggravare le divisioni all'interno del corpo docente.

Il deputato Sergio SOAVE ripercorre il lungo iter di un provvedimento che, grazie alle proteste del movimento studentesco, ha avuto un impulso decisivo per la sua conclusione. L'aggiornamento dell'università è senza dubbio necessario come da tempo il gruppo comunista ha sottolineato, dovendo per altro registrare la colpevole trascuratezza del Governo su questa realtà negli ultimi anni.

Il provvedimento in esame, per merito anche del positivo apporto del suo gruppo, presenta, pur tra molte contraddizioni, un certo impulso riformatore, come è testimoniato dai miglioramenti rispetto al testo originario su vari punti, come ad esempio le scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, il ruolo del CUN, il rapporto tra il diploma universitario e scuole dirette a fini speciali, il servizio di tutorato, i compiti dei ricercatori e lo sdoppiamento dei corsi. In questi miglioramenti vi è la ragione della relativa soddisfazione del suo gruppo.

Permangono peraltro limiti ed ambiguità che non permettono una piena adesione al testo, quale ad esempio la definizione delle funzioni del CUN, od anche gli impegni generici assunti dal Governo

accogliendo gli ordini del giorno.

Per tutti questi motivi annuncia l'astensione dei deputati del gruppo comunista.

Il deputato Sergio DE JULIO annuncia l'astensione del gruppo della sinistra indipendente in quanto il testo in esame, pur avendo recepito alcuni miglioramenti grazie anche all'apporto del suo gruppo, presenta tuttavia un insieme di luci ed ombre.

Tra gli aspetti negativi, sottolinea l'ambiguità del testo che lascia prevalere la non serialità tra diploma universitario e di laurea, la mancata ricomposizione dei corsi di laurea, l'insoddisfacente riforma del CUN che avrebbe dovuto trovare posto in un altro provvedimento legislativo, la mancata attenzione alla questione dei tecnici laureati, la soluzione non soddisfacente in materia di titolarità degli insegnamenti, ed infine la mancata previsione di opportuni finanziamenti per l'attuazione della riforma.

Tra gli aspetti positivi non può non ricordare l'istituzione del diploma universitario, dei corsi di laurea per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, il servizio di tutorato, l'abolizione delle scuole dirette a fini speciali, la ricomposizione degli insegnamenti ed infine il riconoscimento della funzione docente dei ricercatori.

Il deputato Nicola SAVINO annuncia il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento che rappresenta uno dei tasselli fondamentali del processo di rifondazione dell'università italiana, condotto a termine grazie anche all'iniziativa del ministro socialista ed all'impegno del Presidente della Commissione cultura, anch'esso socialista.

Nel provvedimento è stato finalmente riconosciuto un ruolo importante agli studenti, cui sono state affidate attività formative autogestite nel settore della cultura, sport e tempo libero, ed a cui è stata riconosciuta una significativa presenza nel CUN.

Ricorda che il Governo ha accettato tutti gli ordini del giorno presentati dai deputati del gruppo socialista con riferimento a temi di importanza fondamentale quali il riordino delle aree disciplinari relative alle scienze sociali, sanità, musica, belle arti ed attività fisico-motore, la riforma del sistema concorsuale,

l'istituzione di un organo di rappresentanza degli studenti elettivo su base nazionale, la ridefinizione dello stato giuridico dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, ed il riconoscimento della sostanziale equità fra le componenti universitarie, fatta salva la riserva del rettorato ai professori ordinari. Su queste linee, il gruppo socialista continuerà ad impegnarsi per completare il processo di riforma dell'università.

Il deputato Francesco CASATI sottolinea l'importanza di un provvedimento che è volto ad aggiornare la struttura dell'università italiana per adeguarla alle

esigenze di una società in movimento e dinamica. Si tratta del primo passo di un « pacchetto » di iniziative legislative tese a riformare l'assetto dell'intera università e si augura pertanto che anche sugli altri provvedimenti vi possa essere un *iter* celere.

Ricorda che gli obiettivi principali della riforma che si sta approvando sono rappresentati dalla volontà di arricchire l'offerta formativa dell'università e di aggredire il fenomeno, assai grave, della « mortalità » universitaria. In questa prospettiva, la futura legge ha apprestato alcune innovazioni significative: l'istituzione del diploma universitario di primo

livello, l'abolizione delle scuole dirette a fini speciali - che richiede però l'impegno del Parlamento nel definire presto norme per i corsi post-secondari -, l'istituzione del servizio di tutorato, lo sdoppiamento dei corsi in presenza di un affollamento eccessivo di studenti ed infine l'introduzione di norme apposite per la formazione universitaria dei docenti delle scuole materne elementari e secondarie.

In conclusione, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo democristiano, ricorda l'importante contributo offerto dal suo gruppo per la conclusione del provvedimento.

CONTRO TUTTE LE LOBBIES

Riportiamo qui sotto un comunicato stampa in cui si riferisce che l'on. Guerzoni, professore ordinario e del gruppo della Sinistra Indipendente, ha denunciato alla Camera la presenza di "lobbisti" durante la discussione di una legge sulle banche pubbliche.

Ovviamente condividiamo la protesta dell'on. Guerzoni e gli proponiamo di unirsi a noi nella battaglia anche contro la lobby di potenti professori ordinari che opera anche e soprattutto non "sulla porta dell'aula" della Camera ma all'interno del Parlamento. Ci piace pure l'idea "provocatoria" dell'on. Guerzoni di fare un albo dei lobbisti perché così si sa "almeno con chi ha a che fare". Per il settore universitario, pensiamo però che tale albo sarebbe inutile perché già si sa con chi il Parlamento ha a che fare. Comunque, se lo si volesse proprio fare, i primi posti sarebbero certamente e meritatamente occupati da circa 100 professori ordinari-parlamentari.

Una lotta a fondo contro tutte le lobbies, compresa quella di potenti professori ordinari, renderebbe certamente più difficile il comportamento indifferenziato dei professori ordinari-parlamentari appartenenti alla maggioranza e all'opposizione e forse non farebbe più succedere che proprio i rappresentanti della Sinistra Indipendente nella commissione cultura della Camera (gli onn. Guerzoni e De Jullo) si trovino in prima linea a favore della privatizzazione con la presentazione dell'art. 7 bis nella legge di "riforma degli ordinamenti didattici" che consente, senza limiti e senza controlli, il rapporto tra le università e i finanziamenti e gli interessi privati per tutti i livelli della formazione universitaria.

La lotta contro la lobby di potenti professori ordinari potrebbe forse anche evitare che il professore ordinario-ministro Ruberti si trovi al suo fianco il professore ordinario-deputato di opposizione Guerzoni contro i ricercatori-subalterni (v. "Università Democratica", marzo 1990, n. 66, p. 1).

E la stessa lotta contro la lobby di potenti professori ordinari farebbe forse smettere alla commissione affari costituzionali della Camera di operare come commissione degli affari accademici soprattutto per l'opera congiunta dell'on. Labriola, professore ordinario-Psi, e dell'on. Ferrara, professore ordinario-Pci.

(n.m.)

CAMERA: GUERZONI (SIN. IND.) PROTESTA PER PRESENZA 'LOBBISTI'

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - E' LEGITTIMA PRESENZA A MONTECITORIO DEI 'LOBBISTI', PROPRIO MENTRE SI VOTANO DELICATISSIMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI? IL PROBLEMA E' STATO POSTO, DURANTE LA DISCUSSIONE ALLA CAMERA DELLA LEGGE AMATO SULLE BANCHE PUBBLICHE, DALL' ON. LUCIANO GUERZONI, DELLA SINISTRA INDIPENDENTE. IL PARLAMENTARE, RIVOLGENDOSI AL VICE PRESIDENTE DI TURNO ALDO ANIASI, HA LAMENTATO 'CHE SI DEBBA LEGIFERARE SU PROVVEDIMENTI DI GRANDE IMPORTANZA AVENDO SULLA PORTA DELL' AULA DELLA ASSEMBLEA O DELLE COMMISSIONI I RAPPRESENTANTI DELLE LOBBY, CHE CHIEDONO PERSONALMENTE CONTO AI DEPUTATI DI COME SI E' VOTATO'. GUERZONI HA CHIESTO DI SAPERE CHI HA FATTO ENTRARE A MONTECITORIO 'QUESTI SIGNORI' ED HA AGGIUNTO CHE IL SUO GRUPPO CHIEDERA 'IL PIU' RIGOROSO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CHE NON CONSENTONO L' ACCESSO DI ESTRANEI MENTRE SONO IN CORSO VOTAZIONI'. GUERZONI HA FATTO ANCHE UNA PROPOSTA 'PROVOCATORIA': 'ALTRIMENTI SI FACCIA - HA DETTO - L' ALBO DEI LOBBISTI, METTENDO TUTTI GLI INTERESSI SULLO STESSO PIANO E SAPENDO ALMENO CON CHI SI HA A CHE FARE'. (ANSA).

CSS/DL

28-MAR-90 18:05 NNNN

IL TESTO DELLA "RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI" APPROVATO DALLA CAMERA

La Commissione cultura della Camera, in sede deliberante, il 19 aprile 1990 ha approvato la "Riforma degli ordinamenti didattici" il cui testo sarà ora discusso dal Senato.

(Questo testo è stato ricostruito sulla base dei resoconti parlamentari e quindi potrebbe contenere degli errori).

Art. 1 (Titoli universitari)

"Le università rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR)."

Art. 2 (Diploma universitario)

"1. Il diploma universitario si consegue nelle facoltà al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello, ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. I criteri e le modalità necessarie per il riconoscimento totale o parziale da parte delle facoltà delle affinità dei curricula previsti per lo svolgimento dei corsi di laurea, al fine del conseguimento, rispettivamente, del diploma di laurea o del diploma universitario, sono stabiliti con decreto di cui all'articolo 8, comma 1, fermo restando l'obbligo del riconoscimento del curriculum svolto per il conseguimento del diploma ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea affini."

Art. 3 (Diploma di laurea)

"1. Il diploma di laurea si consegue nelle facoltà al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi cui contribuiscono i dipartimenti interessati, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e, rispettivamente, nella scuola elementare. I concorsi hanno funzione abilitante.

In prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del C.U.N., di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti comprese le attività di tirocinio didattico; i Ministri dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica e della Pubblica Istruzione si avvalgono della commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Con lo stesso o altro decreto, di concerto con il Ministro di Grazia e giustizia, per la funzione pubblica ed i Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali il diploma di laurea è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso."

3. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al medesimo comma 2.

4. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento."

Art. 4 (Diploma di specializzazione)

"1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I relativi diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, viene definita la tabella di specializzazione di cui al comma 2, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca Scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4."

4. Con lo stesso o altro decreto presidenziale previsto dal comma precedente, previo concerto con il Ministro di Grazia e giustizia e per la Funzione Pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione in relazione a specifici profili professionali che danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego."

Art. 5 (Dottorato di ricerca)

"1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati dalle attuali disposizioni."

Art. 6 (Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi)

"1. Gli statuti delle Università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese fra i Ministri dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea.

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo.

c) attività formative autogestite dagli studenti nel settore della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

2. Le università possono inoltre attivare:

a) forme di collaborazione ai corsi post-secondari istituiti dal Ministero della pubblica istruzione e dalle Regioni;

b) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed altri concorsi pubblici;

c) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli anziani nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori (150 ore);

d) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo."

Art. 7 (Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali)

"1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 8, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono nello statuto:

- a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
- b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il termine sopra detto, qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già presenti nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.

4. In ogni caso entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le scuole a fini speciali che non siano trasformate in corsi di diploma universitario cessano o passano nell'ambito dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo Statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti."

Art. 7 bis (Collaborazioni esterne)

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

Art. 8 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione)

1. In prima applicazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di diploma universitario e di laurea e le rispettive tabelle sono definiti con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da adottare su proposta del Ministro.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono emanati su conforme parere del CUN, sentiti per le rispettive materie, i rappresentanti dei Collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

- a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
- b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
- c) devono individuare le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università per consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
- d) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;
- e) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

2 bis) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle scuole di specializzazione.

3 ter) Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su parere conforme del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione delle iscrizioni.

3) Le conseguenti modifiche, da parte delle università, degli statuti attinenti le materie previste dai commi precedenti sono trasmessi al Ministro, che esercita il controllo di legittimità nelle forme previste dall'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Il rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 9 maggio 1989, n. 168 effettua, fra l'altro, la ricognizione dei diplomi e dei *curricula* relativi ai vari corsi di studi attivati.

Art. 9 (Consiglio Universitario Nazionale)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro in ordine:

- a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
- b) al reclutamento, ivi comprese la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari;
- c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;
- d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici.

3) Per le materie di cui alle lettere c) e d) il CUN si avvale dei Comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'art. 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4) il CUN è composto:

- a) di 36 membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- b) di 10 rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;
- c) di 10 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
- d) di 10 membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo dell'Università;
- e) di 5 membri in rappresentanza del CNEL.

5. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del Consiglio universitario nazionale sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, sono sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro; durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il Presidente tra i suoi componenti.

7. A modifica di quanto previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

8. per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal presidente che la presiede e da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori nel caso in cui si proceda nei confronti dei professori; nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, fra i quali i ricercatori, il collegio giudica anche con la presenza dei ricercatori.

Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore.

L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31 è abrogato.

Art. 10 (Autonomia didattica)

1. L'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio sono determinati dagli organi didattici e scientifici con apposito regolamento, in conformità e secondo gli indirizzi generali definiti dal Senato accademico.

2. Nell'ambito del piano triennale di sviluppo, tenuto anche conto delle proposte delle università, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore.

Art. 11 (Attività di docenza)

1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto già previsto dagli articoli 1, 9, 10 del DPR 11.7.1980, n. 382, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'art. 6 comma 1 della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto già previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, adempiono anche ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. E' altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 11 bis.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, gli organi didattici, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti.

4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, e relatori di tesi di laurea.

5. Il primo comma dell'art. 114 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

"Le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare di cui all'articolo 13 della presente legge, va data preferenza, da parte del Consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori."

Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati in presenza di un numero di studenti iscritti, per ciascun corso attivato, superiore a 250, calcolato sulla base dei piani di studio ufficiali e individuali. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento, che, con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, può essere anche retribuito, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, qualora l'impegno didattico dell'interessato complessivamente considerato superi quello previsto dalla relativa normativa."

6. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 si estende ai corsi di diploma universitario.

Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Art. 11-bis (Tutorato)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità degli organi didattici.

1-bis. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

2. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Art. 12 (Ricercatori) *Soppresso e unificato con l'art. 12.*

Art. 13 (Settori scientifico-disciplinari)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui alla lettera c) dell'art. 8, secondo comma, sono raggruppate, in base a criteri di omogeneità, in settori scientifico-disciplinari.

2. Con lo stesso decreto è stabilita la pertinenza delle attuali titolarità ai settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi del comma 1 che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

Art. 14 (Inquadramento dei professori di ruolo)

1. I professori di ruolo vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'art. 13.

2. Tale inquadramento, per i professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene con il loro consenso.

Art. 14-bis (Norme finali)

1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" e "ricercatori confermati" e "corso di diploma" si intendono ricomprese anche quelle rispettivamente di "assistente di ruolo ad esaurimento" e di "corsi delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o soppressione.

Art. 15 (Norma finanziaria)

1. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di scuola diretta a fini speciali, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti il piano di sviluppo dell'università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, da prevedere con apposito provvedimento legislativo.

AUDIZIONE DELLA DELEGAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI DA PARTE DELLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL SENATO

Giovedì 29 marzo 1990 il comitato ristretto della commissione istruzione del Senato per audizioni sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca ha ascoltato la delegazione dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari composta da Maria Grazia Casadei, Massimo Grandi, Nunzio Miraglia e Paola Mura. Riportiamo il resoconto elaborato dalla segreteria della Commissione istruzione.

L'ingegner MIRAGLIA dell'Assemblea Nazionale Ricercatori Universitari - che, ricorda, rappresenta il 44 per cento dei ricercatori - afferma che l'insieme dei disegni di legge presentati dal Governo configura un organico progetto di controriforma dell'università, fondato sulla privatizzazione degli atenei e sul rafforzamento di una lobby accademica capace di condizionare il Parlamento. Non a caso la legge Ruberti e la proposta comunista sono, per la parte universitaria, sostanzialmente uguali.

L'autonomia, invece, deve essere concepita come autonomia del sistema universitario nel suo complesso: pertanto essa deve far capo ad un unico organo rappresentativo, costituito con la presenza paritetica delle cinque componenti della vita universitaria. Lo stesso principio deve informare l'ordinamento di ciascun ateneo, secondo norme valide per tutti. L'autonomia, infatti, significa definire con norme uguali per tutti l'ordinamento democratico degli organi. Occorrerà poi anche la riforma democratica della docenza, smantellando il mercato delle cattedre sottostante al meccanismo dei concorsi. Di fatto, oggi centinaia di cattedre sono state conferite ad personam dai Ministri. Si deve giungere invece a definire un organico unico della docenza, articolato in tre fasce, con il passaggio dall'una all'altra in base a giudizi di merito a prescindere dalla disponibilità delle cattedre.

Quanto agli studenti, essi devono eleggere direttamente i loro rappresentanti negli organismi nazionali, mentre è inopportuno istituire organi studenteschi separati come il proposto senato degli studenti. Essi poi dovrebbero essere rappresentati almeno per un terzo nel consiglio di corso di laurea.

Risponde infine ad un quesito della senatrice Alberici giudicando indifferente la collocazione delle norme sui concorsi nella legge sull'autonomia o in altra sede, purchè i contenuti siano quelli auspicati.

CNST. RUBERTI "ASSICURA LA PRESENZA DI TUTTE LE COMPONENTI IDEOLOGICHE E CULTURALI"

La legge istitutiva del nuovo ministero università-ricerca prevede (art. 11, comma 3, lettera b) la presenza nel CNST di "dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14".

La legge è stata corretta "sul campo" dal ministro Ruberti che ha scelto personalità "altamente qualificate non soltanto per meriti scientifici, ma anche per la conoscenza e la sensibilità verso i problemi dell'università e della ricerca" e che assicurino "la presenza di tutte le componenti ideologiche e culturali." Indovinate chi risponde alle caratteristiche sottolineate.

Abbiamo da anni denunciato l'attività di una lobby di potenti professori ordinari che agisce trasversalmente in tutti i partiti, dentro e fuori il Parlamento.

Per il versante dell'"opposizione" di sinistra, il prof. Luigi Berlinguer ha fatto parte di tutte le più importanti commissioni ministeriali per la preparazione di leggi (tra cui quella istitutiva del ministero e quella dell'"autonomia" dell'università) e di atti ministeriali (tra cui il piano quadriennale).

Dagli interventi degli esponenti del Pci e della Sinistra indipendente (Alberici, Callari Galli, Vesentini) sembra proprio che questi gruppi non condividano affatto la proposta di Ruberti. Ma allora perché gli appartenenti a questi gruppi non hanno votato contro o non si sono astenuti su tutti i 12 i nomi proposti dal ministro?

La senatrice ALBERICI, nel proprio intervento, afferma che il Ministro deve chiarire i criteri in base ai quali sono state effettuate le scelte.

Il senatore AGNELLI Arduino esprime apprezzamento per la proposta del Ministro ritenendo che le personalità scelte rappresentino adeguatamente la comunità scientifica italiana.

Il ministro RUBERTI replica. Riconosce il ritardo con cui è stata data attuazione alla legge n. 168 per l'istituzione del CNST, ma ricorda che ciò è dipeso da fatti contingenti. Illustra quindi i criteri che hanno ispirato le scelte: da un lato rappresentare enti di ricerca importanti, dall'altro riequilibrare le carenze evidenziatesi nelle designazioni dirette del CUN e del CNR ed infine garantire la presenza di personalità altamente qualificate non soltanto per meriti scientifici, ma anche per la conoscenza e la sensibilità verso i problemi dell'università e della ricerca. Riguardo a quanto osservato dal senatore Vesentini in ordine agli equilibri politici, egli ritiene essenziale che in un organo come il CNST sia assicurata la presenza di tutte le componenti ideologiche e culturali.

Il senatore MONTINARO interviene con una osservazione sui livelli di qualificazione culturale e scientifica di taluni designati.

La relatrice BONO PARRINO, replica, rilevando che le osservazioni emerse nel dibattito confermano la difficoltà di effettuare scelte capaci di soddisfare tutti ma ritiene la proposta del Ministro complessivamente piuttosto equilibrata e condivide quanto sostenuto in ordine all'opportunità di rappresentare nel CNST tutte le componenti ideologiche.

Si passa alle votazioni a scrutinio segreto, alle quali partecipano i senatori Agnelli Arduino, Alberici, Arfè, Argan, Salerno (in sostituzione del senatore Bo), Bompiani, Bono Parrino, Callari Galli, De Rosa, De Cinque (in sostituzione del senatore Kessler), Signori (in sostituzione della senatrice Manieri), Rosati (in sostituzione del senatore Manzini), Mezzapesa, Montinaro, Nocchi, Franzà (in sostituzione del senatore Ricevuto), Spitella, Vesentini e Zecchino.

La proposta di nomina del professor Mario Baldassarri, è approvata, risultando 12 voti favorevoli e 7 contrari. La proposta di nomina del professor Luigi Berlinguer è approvata con 19 voti favorevoli. La proposta di nomina del professor Umberto Colombo è approvata con 18 voti favorevoli e 1 contrario. La proposta di nomina del professor Sergio Fois è approvata con 13 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti. La proposta di nomina della professoressa Margherita Hack è approvata con 19 voti favorevoli. La proposta di nomina del professor Felice Ippolito è approvata con 19 voti favorevoli. La proposta di nomina del professor Francesco Antonio Manzoli è approvata con 12 voti favorevoli e 7 contrari. La proposta di nomina del professor Alberto Martinelli è approvata con 14 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti. La proposta di nomina del professor Claudio Nicolini è approvata con 15 voti favorevoli e 4 contrari. La proposta di nomina del professor Armando Rigobello è approvata con 12 voti favorevoli, 6 contrari ed 1 astenuto. La proposta di nomina del professor Carlo Rubbia è approvata con 19 voti favorevoli. La proposta di nomina della professoressa Rosella Silvestrini è approvata con 18 voti favorevoli ed 1 contrario.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 27 MARZO 1990

168ª Seduta

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti, il ministro per i beni culturali e ambientali Facchiano e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Covatta.

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina nel Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia dei dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica di scelta ministeriale nell'ambito della ricerca universitaria, pubblica e privata
(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

La relatrice BONO PARRINO ricorda che il Ministro dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b) della legge n. 168 del 1989, la richiesta di parere parlamentare sulla nomina di dodici membri nel Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST). Secondo la citata legge n. 168, i componenti di scelta ministeriale sono designati nell'ambito della ricerca universitaria pubblica e privata tra personalità di elevata qualificazione: ed infatti la proposta del Governo, che illustra analiticamente, corrisponde a tali requisiti, per cui si dichiara favorevole alla nomina dei designati.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore VESENTINI che, dopo aver deplorato il ritardo con cui si procede all'istituzione del CNST, fa alcune osservazioni sui criteri - a suo avviso ispirati ad equilibri politici - cui il Ministro si è ispirato per la scelta dei dodici membri, rilevando fra l'altro la predominanza di esponenti del mondo universitario e la carenza di rappresentanti della ricerca non universitaria e di personalità con competenze in campo economico anche gestionali. Dopo ulteriori osservazioni sulla preparazione scientifica e culturale di taluni designati, esprime un giudizio complessivamente negativo.

La senatrice CALLARI GALLI interviene a sua volta, giudicando fra l'altro la proposta del Ministro squilibrata quanto alla rappresentazione di tutte le aree disciplinari.

Il senatore BOMPIANI prende la parola nel dibattito. Non condivide quanto sostenuto dalla senatrice Callari Galli in ordine agli equilibri tra aree disciplinari, poichè nella scelta dei membri il Ministro ha cercato di rappresentare la comunità scientifica nel suo complesso.

INTERVENTO DI PAOLA MURA AL CUN

- MURA - Comincio subito con una precisazione che chiedo al Ministro su quello che ha appena detto di questi nuovi posti. E' evidente che questi nuovi posti sarebbero una parte della I trince che va bandita ai sensi della "158", e quindi che anche per questi nuovi posti bisogna pensare che la distribuzione sia fatta per il 50 % in proporzione alla presenza dei ricercatori. O la cosa le giunge nuova? Non credo!
- MINISTRO - Non credo. Ne approfondirò. Devo confessare che mi giunge nuova.
- MURA - Io non so se le nuove sedi hanno tutte le facoltà e tutte le aree disciplinari. Per approfondire questa problematica, quindi, sarà bene che si raccolgono i dati necessari. Il dettato di legge va rispettato.
- MINISTRO - Io voglio rispettare sempre le leggi, come in questo caso, si tratterà di vedere se la legge prevede questo o no. Io questo mi riservo di valutarlo.
- MURA - Benissimo. Le segnalo questo problema.
- MINISTRO - La ringrazio.
- MURA - Lei prima ha detto anche una cosa che mi è piaciuta. Ha detto: "La programmazione non è la somma delle programmazioni delle aree". Su questo siamo perfettamente d'accordo. Ma nemmeno l'autonomia dell'Università è la somma delle autonomie delle singole sedi universitarie.
- MINISTRO - Nessuno ne è più convinto di me.
- MURA - Questo soprattutto se inteso come differenza delle singole sedi universitarie, come emerge, secondo noi, dai disegni di legge che lei ha presentato. Traggo quindi le conclusioni di quanto ho detto finora: questo tipo di autonomia non ci pare sia positivo. Non ci va bene la parte che per ora viene approvata. La parte della legge sugli ordinamenti didattici fino all'art. 9 va appunto in una direzione che ci mostra quasi solo lati negativi. Il diploma, così com'è stato approvato (contrariamente a quanto detto da altri consiglieri) concede un arbitrio troppo grande alle singole facoltà nella decisione su quale tipo di diploma attuare. Così ché, come lei sa benissimo la libertà che i d.l.l. lasciano alle singole Università nel darsi strutture e consessi è tale per cui, alla fine, ne usciranno università diverse, i cui titoli di studio, di conseguenza, saranno talmente differenziati che non sappiamo quanto possano continuare ad essere paragonabili tra di loro, e quanto questo non vada ad inficiare il valore legale del titolo di studio. Su questo punto, forse, sarebbe il caso che qualcuno spendesse qualche parola magari anche lei!
- Venendo all'art. 9, non solo esso non contiene evidentemente la composizione paritetica che noi speravamo contenesse. Senza l'inserimento dei rettori e dei rappresentanti del CNEL sarebbe stato un CUN con una buona composizione, direi rappresentativo di tutte le necessità presenti. Invece si è voluto inserire dieci rappresentanti della Conferenza dei rettori, su 71 membri. E' una rappresentanza un po' pesante! Ci sarà anche su questo qualche cosa da dire. Per quanto riguarda le critiche fatte da alcuni consiglieri alla presenza di 10 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, io credo che noi dobbiamo smetterla di immaginarci il personale tecnico-amministrativo come semplicemente quelle persone che distribuiscono la posta la mattina (e che peraltro sono utilissimi nel loro distribuire la posta). Credo che il personale tecnico-amministrativo dell'Università abbia una funzione, in questo momento, fondamentale. Sia sempre più inquadrato anche nei livelli alti, che significano partecipazione alla didattica, partecipazione alla ricerca, partecipazione a tutto il supporto della vita dell'Università. Quindi la critica ai dieci rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che sarebbero troppi in rapporto al numero dei rappresentanti delle altre categorie, mi pare riduttiva della funzione di questo personale.
- Ancora, sul punto dell'aver demandato ad un regolamento del Ministro la reale formazione dell'organo. Evidentemente il chiarire la distribuzione dei " 36 rappresentanti per aree scientifiche" è ritenuto abbastanza pericoloso. Perché non si è scritto " proporzionale"? Se si fosse voluta dare una composizione proporzionale si sarebbe scritto " proporzionale ". " Equilibrato " ha un altro significato. Equilibrato rispetto a che cosa? Inoltre, lei diceva prima, non è necessario che si entri così tanto nel dettaglio in una legge tanto da prevedere queste percentuali. Però lei c'è entrato nei dettagli quando ha voluto prevedere che nel Consiglio di Amministrazione ci sia almeno il 50% di professori ordinari. Allora, lì era necessario entrarci per garantire che il potere resti nelle loro mani, qui non è più necessario. Io le ho sentito anche dire al Convegno P.C.I., circa 1 mese fa: " ma perché gli studenti vogliono essere garantiti nazionalmente nella loro percentuale? Che si garantiscano Università per Università". Ripeto: lei ci ha pensato a garantire nazionalmente il 50% della rappresentanza dei professori ordinari. Perché non li facciamo garantire Università per Università? C'è qualche cosa in tutto questo che non torna.
- Ultimo punto è quello del riconoscimento della docenza dei ricercatori. Lei giustamente dice: "io sono Ministro da 8 mesi questa è una cosa che richiede tempo etc". Lei però, ha tanta fretta per fare approvare una autonomia che mi pare una cosa ancora più complicata, come ha avuto tanta fretta per far approvare il Ministero! Ora non ha più fretta per far riconoscere ai ricercatori la loro funzione docente. Probabilmente si può fare in fretta anche questo nei contenuti dell'articolo 11 che verrà in discussione a cominciare da domani. Voglio dire infine una cosa al Professor Puglisi, e cioè che mi pregerò di fargli omaggio di un piccolo testo da noi pubblicato come Assemblea nazionale dei ricercatori nell'ottobre '88 in cui abbiamo avanzato delle proposte per la riforma delle strutture universitarie che prevedono la composizione paritetica degli organismi, compresa quella degli studenti. Forse se la leggesse, farebbe una buona cosa e sarebbero letture buone.

.....

- RUBERTI - A proposito dell'aula, voglio ricordare che la legge sul Ministero unico è stata discussa nell'aula del Senato e anche la legge sull'autonomia sarà discussa in aula. La legge sugli ordinamenti viene mantenuta in Commissione con l'accordo generale ma con la trasmissione in circuito chiuso per consentire a chi vuole di seguire le sedute.
- MURA - Però ogni volta che Seppia [presidente della commissione cultura della Camera] ritiene che non dobbiamo sentire, schiaccia un bottoncino e non sentiamo più nulla. E' questo il circuito chiuso che vediamo noi.
- MINISTRO - Lo dirò a Seppia. Però lei sa che ci sono dei momenti di interruzione per il lavoro informale e quello di comitato ristretto.
- MURA - In ogni caso, si vede il ditino che preme e va via l'audio.
- MINISTRO - Mi dispiace.

I RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO SI DIMETTONO

In seguito all'approvazione del documento sottoriportato, i rappresentanti dei ricercatori nel consiglio di amministrazione dell'università di Palermo, Guido Masotto e Fulvio Vassallo Paleologo, la cui candidatura era stata decisa dall'Assemblea di ateneo dei ricercatori, si sono irrevocabilmente dimessi e da subito hanno smesso di andare alle sedute del consiglio di amministrazione.

(documento approvato dall'Assemblea dei ricercatori dell'università di Palermo il 4.4.90)

I RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO CHIEDONO LE DIMISSIONI DEL RETTORE, DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea dei ricercatori dell'università di Palermo ha da tempo individuato i gravi e irrisolti problemi dell'ateneo chiedendo un dibattito pubblico e collettivo aperto a tutte le componenti. In particolare, i ricercatori hanno richiesto il rispetto delle competenze e dell'autonomia degli organi dell'ateneo (senato accademico, consiglio di amministrazione, commissione di ateneo) e la pubblicità delle regole e degli atti dell'amministrazione, condizioni essenziali per l'efficienza dell'azione amministrativa e per il continuo controllo sul suo svolgersi.

Il senato accademico e il consiglio di amministrazione invece di essere espressione della volontà e degli interessi collettivi dell'ateneo, hanno svolto una attività finalizzata alla cura degli interessi particolari della parte più potente dell'accademia palermitana.

Tali ruoli sono stati svolti pesantemente anche nel corso delle lotte degli studenti nei confronti dei quali il senato accademico ha attivamente operato prima per strumentalizzare il movimento, poi per intimidirlo ed isolarlo e, più recentemente, per imbrigliarlo in un finto dialogo (in coincidenza con la campagna elettorale per il rettorato) volto a consentire un ricompattamento dei gruppi di potere che si incontrano e si scontrano per il controllo dell'ateneo.

Il consiglio di amministrazione, da parte sua, ha sempre respinto le richieste dei ricercatori tendenti a fargli svolgere correttamente un ruolo decisionale sugli atti di sua competenza, alternando lunghi periodi di inerzia ad atti di ratifica-copertura di decisioni prese altrove.

Tali e altre questioni (edilizia, policlinico, personale, rapporto con la Regione, finanziamenti individuali, ecc.) sono state messe in evidenza anche dal "libro bianco" degli studenti e dalle relazioni degli ispettori ministeriali. Più di recente la magistratura ha aperto una inchiesta sui fatti denunciati dagli studenti.

Contro l'irregolare e clientelare gestione dell'ateneo il movimento degli studenti ha chiesto le dimissioni del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione. La stessa richiesta è stata fatta più recentemente dall'assemblea degli associati. I ricercatori hanno da tempo richiesto le dimissioni del rettore, punto di equilibrio di tale gestione.

I rappresentanti dei ricercatori hanno chiesto (il 20 marzo scorso) che su tali richieste di dimissioni si esprimesse, immediatamente e con una votazione, il consiglio di amministrazione. Il rettore non ha, ancora oggi, messo all'ordine del giorno questa richiesta.

Inoltre i rappresentanti dei ricercatori hanno chiesto che prima della discussione e votazione del bilancio preventivo venisse convocata una conferenza di ateneo tematica per consentire un confronto pubblico sui contenuti programmatici del bilancio. Il consiglio di amministrazione non ha accolto tale richiesta e successivamente (il 3 aprile scorso) ha approvato il bilancio.

L'Assemblea dei ricercatori ritiene che il grado di deterioramento della gestione dell'ateneo rende urgente il rinnovamento totale degli organi dell'ateneo e quindi le dimissioni dei membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

L'Assemblea ritiene inoltre ormai impossibile svolgere attraverso i suoi rappresentanti (che sono stati gli unici ad operare in collegamento con la categoria che li ha eletti) una funzione in qualche modo utile all'ateneo all'interno del consiglio di amministrazione, organo che si è dimostrato incapace di svolgere un ruolo positivamente attivo.

In tale situazione, le prossime scadenze elettorali accresceranno, come già avvenuto in passato, i tentativi di strumentalizzazione a discapito delle esigenze collettive di una amministrazione efficace e tempestiva.

Pertanto l'Assemblea chiede ai propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione di rassegnare immediatamente le loro dimissioni e di non partecipare più alle sedute del consiglio stesso.

L'Assemblea dei ricercatori invita tutte le componenti ad un impegno diretto sulle questioni concernenti l'amministrazione dell'ateneo per riappropriarsi dell'università individuando i problemi e proponendo soluzioni, fuori dal chiuso delle consociazioni accademiche.

SIENA SOPRASSIEDE SULL'ART. 16 DELLA LEGGE "168"

Riportiamo una parte del verbale della seduta del 6 marzo 1990 del senato accademico dell'università di Siena.

"O M I S S I S

Per quanto riguarda, infine, la Commissione istruttoria e di studio in tema di Statuto, il Senato Accademico ritiene opportuno soprassedere momentaneamente in attesa dello sviluppo dei lavori parlamentari attualmente in corso sulla legge Ruberti, al fine di appurare se resterà o meno in vita l'art. 16 della L.168, il quale appunto dà titolo alle Università di predisporre autonomamente propri statuti se la legge sull'autonomia non sarà approvata entro il 26 Maggio p.v..

O M I S S I S"

PROSSIME RIUNIONI DEL CUN

Maggio 3-4, maggio 8-9, giugno 11-13, luglio 16-18, settembre 10-12, ottobre 8-10 1990

INFORMAZIONI PER POSTA ELETTRONICA

Coloro che desiderano ricevere informazioni dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari per posta elettronica sono invitati ad inviare il proprio indirizzo a:

POLCLU::RIVA oppure RIVA a ITOPOLI.BITNET

ERRATA CORRIGE

1. Alla fine del commento ad un documento del CIPUR ("Corporativo e basta", 'Università Democratica', marzo 1990, n. 66, p. 14) si legge "Significativa é la motivazione con cui il CIPUR ha smesso l'agitazione: Ruberti li ha incontrati, 'ha prestato grande attenzione alla qualità delle proposte del CIPUR' e ha promesso di non mantenere gli associati nelle loro attuali condizioni". C'è un "non" in più. Infatti Ruberti ha promesso di mantenere gli associati nelle loro attuali condizioni.

2. Nel testo fino ad allora approvato della legge di "Riforma degli ordinamenti didattici" riportato in "Università Democratica", marzo 1990, n. 66, p. 10, nel comma 5 dell'art. 11 occorre cancellare: "; in mancanza, con motivata deliberazione". L'errore deriva dal fatto di non esserci accorti che la frase suddetta era stata tolta nell'ultima versione e fa una bella differenza!

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri della Commissione istruzione del Senato, ai membri della Commissione cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del Cun, ai rettori, ai presidenti delle Commissioni di ateneo, ai presidi, ai partiti, ai coordinamenti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato un contributo specifico per ricevere l'Agenzia. Chi desidera ricevere "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 25.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo = Tel. 091 580644 - 427166/21 = Fax 091 427631

A ROMA
VENERDI 11 MAGGIO 1990
alle 10 a Geologia

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI

sono invitati studenti, professori, assistenti, lettori, dottorandi e
dottori di ricerca e personale tecnico-amministrativo

Ordine del giorno:

1. La "riforma degli ordinamenti didattici" (introduzione del diploma, rapporto con i privati nella formazione, riforma del CUN, mansioni dei ricercatori, titolarità dell'insegnamento) approvata dalla Camera e in discussione al Senato.
2. Iter legislativo dei disegni di legge sull'autonomia, sulla programmazione, sul dottorato di ricerca e sul diritto allo studio.
3. Iniziative nazionali e locali contro l'art. 16 della legge 168/89.
4. Proseguimento dell'agitazione.
5. Iniziative comuni con gli studenti, gli associati e il personale tecnico-amministrativo.
6. Questioni organizzative.

I LAVORI DELL'ASSEMBLEA PROSEGUIRANNO FINO ALLE ORE 17

=====

GIOVEDI 10 APRILE 1990 ALLE ORE 17 A ROMA (GEOLOGIA)

**RIUNIONE DELLA SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI**

E' necessaria la partecipazione di almeno un ricercatore per sede

=====